



## *Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa*

**T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. V, decreto 30 marzo 2020, n. 638 – Giudice del  
Caminiti**

**Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – decreto cautelare monocratico – tempistica dell’adozione – rispetto del termine dilatorio di dieci giorni – necessità.**

**Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – valutazione del pregiudizio – esigenze imperative connesse all’esecuzione del contratto – prevalenza.**

*L’adozione del decreto cautelare monocratico di cui all’art. 84, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 deve avvenire, secondo le prescrizioni del D.P. 12/2020/Sede, dopo le ore 12.00 del giorno già fissato per la camera di consiglio collegiale, da non tenersi più ai sensi dell’indicata normativa sopravvenuta; termine rispetto al quale deve verificarsi la decorrenza dei dieci giorni liberi dalla notifica del ricorso (anche per motivi aggiunti), di cui al combinato disposto dell’art. 55 comma 5 e dell’art. 119 comma 2 c.p.a. (1).*

*L’istanza cautelare proposta da parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento, avuto riguardo alle esigenze imperative connesse all’esecuzione del contratto, tenuto anche conto dell’attuale emergenza epidemiologica COVID-19; ciò in quanto nell’ipotesi di specie oggetto del contratto è la fornitura di soluzione per sanificazione e disinfestazione degli ambienti ospedalieri, tanto più necessaria all’attualità (2).*

(1-2) Nel decreto in esame il Giudice delegato affronta la questione della tempistica di adozione del decreto cautelare monocratico di cui all’art. 84, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel combinarsi della disciplina primaria, con le connesse esigenze di rispetto dei termini dilatori, e delle misure organizzative dettate dai presidenti dei Tribunali amministrativi, ai sensi dell’art. 84, comma 3, decreto-legge n. 18 *cit.*

Nella specie il decreto del Presidente del TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 12 del 2020 all’art. 2, dopo aver previsto che “il decreto sarà emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che non risulti formulata istanza di cui all’articolo 56, comma 1”, aggiunge che “per i ricorsi per i quali sia già stata disposta

*la fissazione ad una camera di consiglio e siano già stati spediti i relativi avvisi, a fini di garanzia di pienezza del contraddittorio, si attenderanno le ore 12.00 del giorno di calendarizzazione della camera di consiglio di assegnazione". Il Giudice delegato evidenzia tuttavia che, a quella data, i termini dilatori di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. non risultavano rispettati rispetto ai motivi aggiunti sopraggiunti, il che ha imposto l'attesa del decorso del termine stesso.*

Respingendo l'istanza cautelare e fissando la camera di consiglio a data successiva al 15 aprile 2020, il Giudice delegato ha, tra l'altro, osservato quanto segue:

<Rilevato pertanto, che, rispetto ai motivi aggiunti notificati il 18 marzo 2020, alla data del 24 marzo, già fissata per la trattazione in camera di consiglio – da non tenersi più ai sensi dell'indicata normativa sopravvenuta – non erano ancora decorsi i dieci giorni liberi dalla notifica, da osservarsi - ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 comma 5 e dell'art. 119 comma 2 c.p.a. – per l'adozione del decreto monocratico, che, secondo le prescrizioni del D.P. 12/2020/Sede sarebbe dovuta avvenire dopo le ore 12,00 del giorno già fissato per la camera di consiglio;

Rilevato che alla data odierna risultano decorsi i prescritti termini liberi;

Rilevato ai sensi dell'art. 119 comma 4 c.p.a. le opportune misure cautelari possono essere disposte solo in ipotesi di estrema gravità ed urgenza e che, ai sensi dell'art. 120 comma 8 ter c.p.a., il giudice nella decisione cautelare tiene conto di quanto previsto dagli art.121 comma 1 e 122 e delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione;

Rilevato che da quanto dedotto dalla resistente amministrazione risulta che, all'esito dell'impugnata aggiudicazione, il contratto è stato stipulato in data 27 gennaio 2020, considerata l'estrema urgenza di un prodotto indispensabile in ambito ospedaliero;

Rilevato che ai sensi dell'art. 122 c.p.a., in ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione per vizi diversi da quelli di cui all'art. 121 comma 1 c.p.a., è rimesso al potere valutativo del giudice la decisione sulla declaratoria di inefficacia del contratto, con fissazione della relativa decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nel caso in cui il vizio di aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara;

Ritenuto che nell'ipotesi di specie, a prescindere dalla disamina della fondatezza del ricorso incidentale - in relazione al quale non è stata formulata istanza cautelare - l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento, avuto riguardo alle esigenze imperative connesse all'esecuzione del contratto, tenuto anche conto dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19; ciò in quanto nell'ipotesi di specie oggetto del contratto è la fornitura di soluzione per sanificazione e disinfestazione degli ambienti ospedalieri, tanto più necessaria all'attualità;

Ritenuto che in ogni caso l'istanza cautelare non appare meritevole di accoglimento per difetto del presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, avuto riguardo alla circostanza che, ove si ritenesse che le censure formulate da parte ricorrente non determinino l'obbligo di ribandire la gara, il ricorrente potrebbe subentrare nel contratto, venendo in rilievo una fornitura di durata triennale, mentre nell'ipotesi in cui si ritenesse che le stesse determinino l'obbligo di ribandire la gara, alcuna utilità immediata conseguirebbe il ricorrente dall'accoglimento della presente istanza cautelare;

Ritenuto di dovere fissare la camera di consiglio collegiale per la trattazione della presente istanza cautelare per la data del 21 aprile 2020, ai sensi dell'art. 84 comma 1 D.L. 18/2020>.